



Movimento Politico
RETE LIBERALE
STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE- IDEALITA' – AMBITO TERRITORIALE

ARTICOLO 1

E' costituita l'associazione denominata "RETE LIBERALE", nel seguito del presente atto denominata anche, semplicemente, "associazione".

L'associazione promuove la partecipazione attiva dei cittadini nel processo democratico, il confronto su temi di generale interesse e l'impegno civile, anche al fine di contribuire alla formazione di un movimento nazionale unitario, fortemente europeista, idealmente fondato sulla centralità della persona umana e sulla tutela della sua dignità.

ARTICOLO 2

L'associazione può operare in Italia e all'estero.

TITOLO II

SIMBOLO- SEDE – DURATA

ARTICOLO 3

L'associazione ha per simbolo nazionale l'immagine apposta nella testata del presente documento (pag. 1).

ARTICOLO 4

La sede dell'associazione è Roma in Via Laurentina, 133

ARTICOLO 5

L'associazione ha la durata di 50 anni. Prima della scadenza, tale durata può essere prorogata con deliberazione assembleare.

TITOLO III

SCOPI

ARTICOLO 6

L'associazione non ha fini di lucro e promuove l'aggregazione di quanti, ispirandosi alla tradizione occidentale, si riconoscono nei valori della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, del merito, della responsabilità e della libertà.

L'associazione si impegna a promuovere nella vita pubblica il principio di legalità, lo spirito di servizio, l'elevazione degli standard etici, la partecipazione popolare.

ARTICOLO 7

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione può:

- a) organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche;
- b) curare la diffusione dei propri intendimenti e programmi mediante la stampa, la televisione ed ogni altro mezzo di comunicazione;
- c) promuovere, direttamente o indirettamente, la redazione o l'edizione di siti web, libri e testi, di pubblicazioni periodiche, di notiziari, indagini, ricerche, studi, bibliografie;
- d) favorire la nascita di enti e gruppi che, anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti e le eventuali integrazioni;

- e) collaborare con istituzioni pubbliche o private, locali, nazionali o internazionali, nonché con organismi, movimenti, associazioni e partiti che perseguano analoghe finalità;
- f) ricevere contributi e sovvenzioni, di qualsiasi natura, da enti o persone fisiche, nel rispetto delle norme legislative vigenti.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione può organizzare occasionalmente raccolte di fondi, nei limiti consentiti dalla legge, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

TITOLO IV

ASSOCIATI

ARTICOLO 8

Possono aderire all'associazione le associazioni che intendono svolgere un'attività idonea al conseguimento delle finalità associative, rispettando lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione stessa.

L'associazione è costituita da soci ordinari, onorari e fondatori.

Sono soci ordinari le associazioni che abbiano chiesto e ottenuto l'iscrizione e versino una quota annuale minima fissata dal Consiglio direttivo.

Sono soci onorari le persone fisiche che, avendo assunto speciali benemeritenze nelle attività alle quali si dedica l'associazione, sono proclamati tali dall'Assemblea generale ordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione al momento della sua fondazione.

ARTICOLO 9

L'adesione all'associazione è regolata dalle seguenti disposizioni:

- a) l'ammissione avviene su domanda rivolta al Consiglio direttivo, con la presentazione di una copia dell'atto costitutivo e dello statuto e con l'impegno ad

osservare lo Statuto associativo, nonché i regolamenti eventualmente emanati dal Consiglio direttivo e le deliberazioni assembleari;

b) ciascun socio al momento dell'ammissione è tenuto al versamento della quota d'iscrizione;

c) ciascun socio è tenuto a corrispondere, entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, la quota associativa;

d) ciascun socio può in qualsiasi momento recedere dall'associazione, con dichiarazione di recesso comunicata per iscritto al Consiglio direttivo;

e) l'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, per gravi violazioni del presente statuto o comunque per comportamenti contrastanti con le finalità associative o lesivi del buon nome dell'associazione.

L'associato receduto dall'associazione o escluso con delibera consiliare non potrà ripetere le quote versate.

f) soci, rappresentati dai presidenti o da altri delegati, costituiscono l'Assemblea dell'associazione.

TITOLO V

ORGANI

ARTICOLO 10

Sono membri del Consiglio direttivo:

- a) Il Presidente
- b) Il Segretario
- c) Il Tesoriere
- d) Il Coordinatore del Movimento Giovanile

Sono organi dell'associazione:

- a) il Consiglio Direttivo;

- b) l'Assemblea dei soci;
- c) il Collegio dei Probi Viri;

ARTICOLO 11

Possono essere eletti e nominati alle cariche sociali gli iscritti ad una associazione affiliata che sia in regola con il versamento delle quote associative.

ARTICOLO 12

Possono partecipare all'Assemblea dei soci il Presidente o altro rappresentante dell'associazione affiliata che sia in regola con il pagamento delle quote sociali. Ciascuna persona fisica può rappresentare, oltre alla propria, sino ad un massimo di due associazioni, che gli abbiano rilasciato specifica delega.

ARTICOLO 13

L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati. Le deliberazioni da essa adottate obbligano anche gli assenti e i dissenzienti. Potranno prendere parte alle deliberazioni esclusivamente i soci che siano in regola con il versamento delle quote.

Godono del diritto di voto solo i soci ordinari e fondatori.

L'Assemblea dei soci ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e del bilancio preventivo. L'Assemblea dei soci è altresì convocata quando la maggioranza assoluta del Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando sia richiesto da almeno un terzo degli associati.

La convocazione deve essere effettuata con un anticipo di almeno dieci giorni, tramite stampa o con altro mezzo idoneo, anche in via telematica. Nella comunicazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, unitamente agli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario o, in loro assenza, dal socio più anziano d'età tra quelli presenti.

L'Assemblea elegge:

- a) I membri del Collegio dei Probi Viri;

L'Assemblea delibera:

- a) Sulle modificazioni dello Statuto;
- b) Sull'approvazione del bilancio annuale e del bilancio preventivo;
- c) Sugli indirizzi generali dell'associazione e su tutti gli argomenti della sua attività che non rientrino nella competenze del Consiglio direttivo o degli altri organi associativi;
- d) Su ogni altro argomento non precluso dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti;
- e) Sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'associazione;
- f) Sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché sulla devoluzione del patrimonio alla stregua delle norme di legge.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Salva diversa disposizione della legge o del presente Statuto, le deliberazioni assembleari vengono adottate con la maggioranza semplice dei voti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Per deliberare le modifiche allo statuto occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati.

ARTICOLO 14

I componenti del Consiglio direttivo sono approvati dall'Assemblea dei soci dopo essere stati eletti dalle sezioni territoriali e restano in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Il numero dei componenti del Consiglio direttivo va da un minimo di 5 ad un massimo di 11.

In caso di morte o di dimissioni di uno dei membri, prima della scadenza del mandato, la sezione di provenienza del membro decaduto designerà un sostituto che dovrà ottenere conferma da parte dell'Assemblea nella prima riunione.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei membri in carica. Le deliberazioni vengono adottate con l'approvazione della maggioranza semplice dei presenti, salvo diversa prescrizione legislativa o statutaria. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo elegge il Tesoriere tra i suoi membri. Il Presidente, approvato dall'Assemblea, nomina, all'interno del Consiglio direttivo, il Segretario, con potere di voto le cui competenze sono specificate tramite regolamento.

Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione. È responsabile delle attività dell'associazione e le programma, nel rispetto dello Statuto e delle prescrizioni assembleari, stabilendone le modalità, conferendo eventuali incarichi esecutivi e vigilando sul loro adempimento.

Il Consiglio direttivo approva i regolamenti associativi, nonché i rendiconti e i bilanci da presentare annualmente all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo delibera l'importo delle quote associative, gli investimenti patrimoniali, l'ammissione e l'esclusione degli associati, la collaborazione con altri soggetti. Il Consiglio direttivo delibera altresì su qualsiasi materia non espressamente riservata alla competenza dell'Assemblea dalla legge, dal presente Statuto o dai Regolamenti.

ARTICOLO 15

Il Presidente viene approvato dall'Assemblea dei soci, su designazione del Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta. Alla terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti.

Il Presidente ha la rappresentanza negoziale e giudiziale dell'associazione. Egli convoca e presiede tutti gli organi statutari, attua le delibere del Consiglio direttivo, tiene i rapporti con le istituzioni pubbliche, i mezzi di informazione, le

organizzazioni internazionali, i movimenti politici, i sindacati, gli enti e in genere tutti i soggetti terzi.

Il Presidente riferisce puntualmente del suo operato al Consiglio direttivo.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Segretario. Se anche questo è impossibilitato, le funzioni del Presidente sono assunte dal membro del Consiglio direttivo più anziano d'età.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi.

ARTICOLO 16

Il Segretario conserva i registri associativi e ne cura l'aggiornamento, redige i verbali delle riunioni e coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle decisioni del Consiglio direttivo. Decade nello stesso momento in cui decade il Presidente.

ARTICOLO 17

Il Tesoriere cura l'amministrazione contabile e finanziaria dell'associazione e ne riferisce periodicamente al Consiglio direttivo. Il tesoriere redige il consuntivo annuale ed il bilancio preventivo. Decade nel momento in cui decade il Consiglio direttivo.

ARTICOLO 18

Il Collegio dei Probi Viri è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio decade se il numero dei suoi membri in carica diventa inferiore a tre. Il Collegio dei Probi Viri elegge fra i suoi membri un Presidente ed un vice Presidente. Delibera a maggioranza con l'intervento di almeno tre membri tra cui il Presidente o il vice Presidente. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio. Al Comitato dei Probiviri devono essere deferite tutte le controversie che insorgessero tra socio e socio e fra Socio e Associazione, relative ai rapporti sociali e per le quali la legge

ammette l'arbitrato. Qualora il Comitato, a proprio insindacabile giudizio, ritenga il comportamento del socio non giustificato, ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, fino alla sua espulsione. L'adozione di tali provvedimenti spetta unicamente al Consiglio direttivo.

TITOLO VI

PATRIMONIO - PROVENTI - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

ARTICOLO 19

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle entrate, nelle quali sono comprese le quote di partecipazione degli associati ed ogni altro contributo e versamento effettuato dagli stessi;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili a qualunque titolo acquisiti dall'associazione;
- c) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- d) dalle elargizioni, donazioni, lasciti posti in essere da privati cittadini e enti in genere, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi;
- e) da ogni altra entrata, provento o reddito che concorre ad incrementare il patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 20

In caso di recesso o di esclusione i soci non potranno chiedere la divisione del fondo comune né la ripartizione del patrimonio, né la restituzione delle quote versate. Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita

dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili. In caso di morte del socio gli eredi non potranno rivendicare alcuna pretesa nei confronti del patrimonio sociale.

ARTICOLO 21

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 22

Il Consiglio direttivo predisporre il conto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del bilanci deve essere conservata ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, come successivamente modificato e integrato.

TITOLO VII

RINVIO

ARTICOLO 23

Per quanto non espressamente previsto si fa diretto riferimento ai principi costituzionali, agli artt. 36 – 38 del Codice Civile e alle norme legislative vigenti, in particolare a quelle dettate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, in quanto applicabili ed al regolamento.